Indice 2

Indice

Entrata in vigore	3
Regole generali	3
Entrata in vigore retroattiva	3
Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente	4
- messa in vigore delegata al Consiglio federale	4
– entrata in vigore da parte del Parlamento	5
Messa in vigore di leggi federali urgenti	5
Entrata in vigore differenziata	6
– messa in vigore da parte del Parlamento	6
– messa in vigore delegata del tutto o in parte al Consiglio federaleal	7
Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata)	
– Titolo	
- Contenuto e struttura	8
Designazione univoca delle disposizioni che entrano in vigore	8
Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti	9
Indice	10

1 Entrata in vigore

1.1 Regole generali

L'entrata in vigore è stabilita per una data precisa; la formulazione «... entra in vigore immediatamente» non è ammessa. Di regola la data di entrata in vigore è il primo giorno di un mese. Occorre tenere conto del fatto che gli atti normativi devono essere pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore (art. 7 cpv. 1 LPubb, art. 10 e 11 OPubb); a tal fine va preso in considerazione anche il tempo necessario per la procedura di pubblicazione del CPU.

Esempio:

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Per l'entrata in vigore delle leggi federali cfr. n. marg. 171-186.

1.2 Entrata in vigore retroattiva

Per le considerazioni generali sull'entrata in vigore retroattiva cfr. <u>Guida di legislazione</u>, n. marg. 1008, 1009 e 1028–1030.

Se un atto normativo deve entrare in vigore *retroattivamente*, la disposizione sull'entrata in vigore è completata conformemente al modello seguente:

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il \dots

Per l'entrata in vigore retroattiva delle leggi cfr. n. marg. 174.

174 Se la legge deve entrare in vigore retroattivamente, occorre indicarlo espressamente:

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra retroattivamente in vigore il
- ³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Se si intende lasciare al Consiglio federale la facoltà di disporre l'entrata in vigore retroattiva, occorre pure indicarlo espressamente:

..

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporne l'entrata in vigore retroattiva.

1.3 Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente

61* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. <u>art. 7 cpv. 3 LPubb</u>; <u>art.</u> 12 OPubb; Guida di legislazione, n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

Art.... Entrata in vigore

La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30¹.

Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

1.4 - messa in vigore delegata al Consiglio federale

Di norma l'Assemblea federale delega al Consiglio federale la competenza di mettere in vigore la legge (cfr. Guida di legislazione, n. marg. 995).

La formula recita:

Il Consiglio federale (ne) determina l'entrata in vigore.

La messa in vigore da parte del Consiglio federale awiene sotto forma di decreto di promulgazione (privo della veste formale di un atto normativo) che la Cancelleria federale pone in calce alla legge al momento della pubblicazione nella RU. Le entrate in vigore sono disposte mediante ordinanza soltanto se parziali (cfr. n. marg. 182–186).

Esempio:

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010⁵.

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ FF **2010** 3743

→ RU 2010 4989

^{*} Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

1.5 – entrata in vigore da parte del Parlamento

173 Il Parlamento può stabilire l'entrata in vigore direttamente nell'atto normativo medesimo, segnatamente se è imperativo che l'atto entri in vigore a una data determinata (ad es. nel caso di una legislazione subentrante a un atto normativo la cui validità sta per scadere).

Per tenere conto della possibilità di un referendum, a seconda dei casi si può ricorrere alla formula seguente:

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza del termine di referendum.
- ³ Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.
- ⁴ Qualora sia accettata in votazione popolare, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla votazione.

Se il Parlamento non stabilisce esso stesso la data d'entrata in vigore per il caso in cui la legge sia accettata in votazione popolare, i capoversi 3 e 4 sono sostituiti dal capoverso seguente:

```
...

<sup>3</sup> In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
```

Nel capoverso 2 si possono indicare anche le date concrete, che vanno tuttavia fissate in modo da concedere alla Cancelleria federale il tempo necessario per accertare la decorrenza infruttuosa del termine di referendum:

```
...

<sup>2</sup> Qualora entro il ... risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il ... .
...
```

1.6 Messa in vigore di leggi federali urgenti

- 175* Di regola *una legge federale urgente* entra in vigore il giorno che segue la sua adozione. In questo caso la legge è oggetto di una pubblicazione urgente (riguardo alla formulazione cfr. n. marg. 61).
 - * Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.
- 61* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. <u>art. 7 cpv. 3 LPubb</u>; <u>art. 12 OPubb</u>; <u>Guida di legislazione</u>, n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

Art. ... Entrata in vigore

La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.301.

Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

1.7 Entrata in vigore differenziata

Per entrata in vigore differenziata s'intendono i casi in cui le disposizioni di un atto normativo non entrano tutte in vigore simultaneamente, bensì a date diverse. L'entrata in vigore parziale (n. marg. 182–186) è un caso particolare di entrata in vigore differenziata contraddistinto dal fatto che le date di entrata in vigore non vengono tutte stabilite simultaneamente; in altre parole, si stabilisce soltanto la data di entrata in vigore di una parte delle disposizioni poiché le altre disposizioni sono già state messe in vigore o lo saranno solo ulteriormente (o per entrambi i motivi).

1.7.1 – messa in vigore da parte del Parlamento

- 177 L'entrata in vigore differenziata delle disposizioni di una legge può essere stabilita nella legge stessa. Le corrispondenti disposizioni finali sono formulate come segue:
 - ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
 - ² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
 - a. gli articoli ..., il ...;
 - b. gli articoli ..., il
 - ³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- Se la maggior parte delle disposizioni devono entrare in vigore contemporaneamente e solo alcune in altra data, si raccomanda di usare la formulazione seguente:
 - ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
 - ² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
 - a. tutte le disposizioni, eccettuato l'articolo 4 capoverso 2, il ...;
 - b. l'articolo 4 capoverso 2, il
 - ³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- 179 Se invece numerose disposizioni devono entrare in vigore in altra data, può essere usata anche la formulazione seguente:
 - ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
 - 2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
 - a. gli articoli ..., il 1° gennaio ...;
 - b. le altre disposizioni, il 1° luglio

^{*} Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1.7.2 – messa in vigore delegata del tutto o in parte al Consiglio federaleal

180 Il modo più semplice per ottenere l'entrata in vigore differenziata è la delega al Consiglio federale, il quale deciderà le entrate in vigore opportune. La formula recita: «Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore» (cfr. n. marg. 172).

Se in tal caso il Consiglio federale intende stabilire *simultaneamente* le date di entrata in vigore di tutte le disposizioni, si ricorre *a un decreto di promulgazione* (privo della veste formale di un atto normativo), conformemente alla regola generale di cui al n. marg. 172.

181 Il Parlamento può anche limitarsi a stabilire l'entrata in vigore soltanto di una parte della legge e delegare la messa in vigore delle altre disposizioni al Consiglio federale. In tal caso può essere usata la formulazione seguente:

- a. gli articoli ... entrano in vigore il ...;
- b. il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

1.7.3 Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata)

Si ricorre alle ordinanze sull'entrata in vigore parziale quando è necessario mettere in vigore disposizioni di una legge di cui sono già in vigore altre disposizioni. La prima entrata in vigore parziale non è tuttavia oggetto di una siffatta ordinanza, bensì è disposta sia direttamente nell'atto in questione sia mediante decreto di promulgazione del Consiglio federale posto in calce all'atto al momento della sua pubblicazione.

1.7.3.1 - Titolo

- 183 Il titolo varia a seconda della fase di entrata in vigore che l'ordinanza è destinata a realizzare. Si utilizzano le formule seguenti:
 - per ogni entrata in vigore parziale diversa dalla prima (cfr. n. marg. 182 supra) e dall'ultima:

Ordinanza

s u un'entrata in vigore parziale della legge \dots / della modifica del \dots della legge \dots

- per l'ultima entrata in vigore parziale, denominata entrata in vigore integrale:

Ordinanza

concernente l'entrata in vigore integrale della legge \dots / della modifica del \dots della legge \dots

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

 $^{^2}$ Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

³ In caso contrario, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore di tutte le disposizioni.

- O «concernente», a seconda del titolo della legge.
- O «sull'», a seconda del titolo della legge.

1.7.3.2 - Contenuto e struttura

Se l'entrata in vigore è scaglionata in numerose fasi, può rivelarsi opportuno indicare mediante apposite disposizioni quali parti dell'atto sono già entrate in vigore e quali entreranno in vigore in un secondo tempo. La presenza di siffatte disposizioni informative in un'ordinanza sull'entrata in vigore parziale è ammissibile nella misura in cui tali ordinanze sono pubblicate unicamente nella RU.

La disposizione normativa – che dispone l'entrata in vigore parziale – deve tuttavia essere chiaramente disgiunta dalle disposizioni informative.

- 185 Le varie disposizioni seguono l'ordine seguente:
 - prima disposizione informativa, che specifica quali articoli sono già entrati in vigore; essa figura nella nota a piè di pagina concernente l'atto in questione, citato nell'ingresso;
 - disposizione normativa, che dispone l'entrata in vigore parziale;
 - seconda disposizione informativa, che specifica quali articoli entreranno in vigore in un secondo tempo.

Esempio:

Ordinanza

concernente un'entrata in vigore parziale della legge sull'IVA

del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 116 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA (LIVA), ordina:

Articolo unico

- 1 L'articolo 78 capoverso 4 LIVA entra in vigore il 1° gennaio 2012.
- ² L'articolo 34 capoverso 3 entrerà in vigore in un secondo tempo.
- $^{1}~\mathrm{RS}\,641.20;$ disposizioni già entrate in vigore: RU $2009~5203,\,5256$

1.7.3.3 - Designazione univoca delle disposizioni che entrano in vigore

Nel titolo e nelle disposizioni delle ordinanze sull'entrata in vigore parziale è menzionato il titolo dell'atto che deve entrare in vigore. Ciò può talvolta dar adito a confusione circa le disposizioni di cui è effettivamente disposta l'entrata in vigore, ad esempio se la messa in vigore concerne soltanto una disposizione di un altro atto recata nella parte «Modifica di altri atti normativi» dell'atto citato nel titolo. In tali casi è opportuno precisare ulteriormente quali sono le disposizioni interessate dalla messa in vigore.

Esempio:

Ordinanza

concernente l'entrata in vigore integrale della modifica del 16 dicembre 2005 della legge federale sull'assicurazione malattie (Art. 82a della legge sull'asilo)

del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra III della modifica del 16 dicembre 2005¹ della legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie (LAM al),

ordina:

Articolo unico

La cifra II della modifica del 16 dicembre 2005 della LAM al (art. 82a della legge del 26 giugno 1998^3 sull'asilo) entra in vigore il 1° gennaio 2008.

- ¹ RU **2006** 4823; disposizioni già entrate in vigore: RU **2006** 4823, 4825
- ² RS **832.10**
- ³ RS 142.31

1.8 Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti

Il fatto o il momento dell'entrata in vigore di un atto normativo sottostante a referendum possono essere subordinati all'entrata in vigore di un altro atto: l'atto A entra in vigore soltanto se entra in vigore l'atto B, oppure l'atto A entra in vigore simultaneamente all'atto B (in merito all'ammissibilità di questo modo di procedere cfr. Guida di legislazione, n. marg. 597–600). Nel primo caso, se la subordinazione è reciproca, ossia se nessuno dei due atti deve entrare in vigore senza l'altro, si ricorre alla forma dell'atto mantello (n. marg. 278). Se occorre invece che l'atto B possa entrare in vigore anche qualora l'atto A sia respinto in votazione popolare, all'Assemblea federale e al Popolo vanno sottoposti due oggetti distinti: l'atto B reca la formula di entrata in vigore usuale mentre l'atto A può contenere una formula del tipo seguente:

... entra in vigore soltanto unitamente a ...

- Se si tratta soltanto di far entrare *simultaneamente* in vigore più ordinanze o di mettere in vigore un'ordinanza *simultaneamente* alla legge su cui essa si fonda, non è di regola necessario esplicitare tale nesso: l'autorità che emana le ordinanze in questione può indicarvi direttamente la data di entrata in vigore desiderata.
- Nonostante quanto indicato nei n. marg. 57 e 58, può essere necessario ricorrere alla formula seguente nei casi in cui la data di entrata in vigore di una legge federale o di un trattato internazionale sia difficile da prevedere (ad es. a causa delle variabili connesse a un eventuale referendum o a un'eventuale votazione popolare):

... entra in vigore simultaneamente a ...

Index 10

Indice

- 0 -

055 3 056 9 058 9

059 9

060 3 061 4, 5

- 1 -

172 4

173 5

174 3

175 5176 6

177 6

178 6

179 6

180 7

181 7

182 7

183 7

184 8 185 8

186 8

- A -

atti mantello 9

- D -

disposizioni finali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- E -

entrata in vigore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entrata in vigore retroattiva 3 entrata in vigore urgente 4, 5 - L -

leggi (struttura formale) 3, 4, 5, 6, 7, 8 leggi (tipi di) 5

- O -

ordinanza 7, 8

- P -

pubblicazione straordinaria 4, 5